

Corte d'Appello di Catania, Sentenza del 22 maggio 2009, Pres. Francola, Rel. Acagnino. XXX – Ministero dell'interno.

Nella causa civile iscritta al n. .../2008 RG avente ad oggetto: Altri Istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità.

PROMOSSA DA

XXX nato in (Costa d'Avorio) elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di appello

Appellante

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO dell'INTERNO (Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale), in persona del Ministro pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in via Vecchia Ognina n. 149 è ex lege domiciliato

Appellato

all'udienza del 23 aprile 2009, la causa é stata trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni:

per l'appellante: piaccia all'ill.mo Collegio nel merito riformare la sentenza impugnata riconoscendo il sig. quale rifugiato politico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 ratificata con legge 24.07.1954 n. 722.

In subordine e in via gradata, riconoscere allo stesso lo status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 251/2007, ovvero il diritto al permesso per motivi di protezione umanitaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma 6 e 19 del D.L.vo 286/98.

In estremo subordine, riconoscere il diritto del ricorrente all'asilo politico, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Costituzione.

Ammettere in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, liquidando i compensi e l'onorario maturati dal sottoscritto difensore da porre a carico dell'Erario.

Per l'appellato Ministero dell'Interno: voglia l'onorevole Corte di Appello adita, rigettare il reclamo, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto d'appello depositato il 15/12/2008, XXX impugnava la sentenza del Tribunale di Siracusa del 4/6/2008, con cui veniva respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Siracusa, dell'istanza di riconoscimento dello stato di rifugiato politico, in subordine del diritto alla protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del diritto di asilo e compensava tra le parti le spese del giudizio.

Il reclamante sosteneva che la sentenza fosse errata per i seguenti motivi:

1. Il Tribunale ha errato nel valutare le dichiarazioni rese dall'odierno reclamante alla Commissione, in quanto non si tratta di reati, né di fatti attinenti alla sua sfera personale, essendo la sua partecipazione all'attentato ai danni del Primo Ministro, solo un pretesto utilizzato dalla Polizia del suo paese d'origine, per sottoporlo a persecuzione politica e torture, di cui reca ancora i segni sul suo fisico. Anche la Commissione, nel provvedimento impugnato, aveva dato atto che XXX aveva ricondotto le violenze subite alle proprie opinioni politiche, rigettando l'istanza solo perché non sufficientemente provata.

2. Il Tribunale ha errato nel considerare inattendibili le prove offerte dall'odierno reclamante e ciò anche in base alla sentenza della Cassazione a S.U. del 21.10.08 che ha sostenuto la possibilità di provare, anche in via presuntiva, la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale e che ha riconosciuto poteri di indagine alla Commissione e al Giudice, in applicazione del

regime probatorio previsto dalla normativa comunitaria, attuata in Italia in base al D.L.vo 251/2007 che, all'art. 3, prevede che l'autorità, competente a decidere sulla domanda di protezione, debba ritenere veritieri gli elementi di prova dedotti dal richiedente se sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo per fondare la domanda, se sia stata motivata la mancanza di altri elementi, se le dichiarazioni del richiedente siano credibili, se la domanda sia tempestiva e se i riscontri ne confermino l'attendibilità.

XXX ha presentato istanza di asilo solo dopo sette giorni dal suo ingresso in Italia, ha esibito tutta la documentazione in suo possesso, relativa alla propria identità, alla militanza politica, alle lesioni subite a seguito delle torture inflittele, ha spiegato tutte le circostanze relative alla propria situazione nel Paese d'origine, ha prodotto le dichiarazioni testimoniali di colui che l'aveva aiutato a fuggire dal carcere, nonché agenzie di organizzazioni non governative, riguardanti gli avvenimenti politici della Costa d'Avorio.

3. Il Tribunale ha errato a non ritenere sussistenti neanche le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 1 e 14 D.L.vo 251/07, avendo l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, raccomandato agli Stati di non rimpatriare i richiedenti asilo provenienti dalla Costa d'Avorio, finché la situazione di sicurezza e dei diritti umani non sarà migliorata, e il Tribunale di Catania si è già pronunciato in tal senso.

4. Il Tribunale ha errato a non applicare allo XXX la protezione umanitaria, ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonché dell'art. 19 D.L.vo 286/98 che vieta l'espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d'origine. Al rispetto di detto obbligo l'Italia è tenuta anche in virtù dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ratificata dalla l. 848/55.

5. Il Tribunale ha errato a non riconoscere allo XXX il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 comma 3 della Costituzione, direttamente applicabile, come ritenuto dalla Cassazione S.U. 4674/97.

Il reclamante chiedeva, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Con decreto del 13/2/09, il Presidente sospendeva provvisoriamente l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Il Ministero dell'interno Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale - si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del reclamo, deducendo che, in assenza di una normativa d'attuazione dell'art. 10 della Costituzione, debbano trovare applicazione, anche per i richiedenti asilo, le norme relative al riconoscimento dello status di rifugiato ed eccepiva la carenza di giurisdizione del G.O., relativamente al diniego del permesso di soggiorno, sulla cui impugnazione è competente il TAR.

Con ordinanza del 5.3.2009, la Corte confermava il decreto presidenziale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

All'udienza del 23 aprile 2009, il P.G. chiedeva l'accoglimento del reclamo, le parti precisavano le conclusioni e la Corte poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di reclamo é infondato e deve essere rigettato.

È vero che la Commissione territoriale ha rigettato l'istanza, ritenendola non sufficientemente provata e che non è stata contestata, in astratto, la veridicità delle affermazioni dell'odierno reclamante, ma è altrettanto vero che la documentazione offerta non è sufficiente a far ritenere fondato il timore che lo stesso sia vittima di persecuzione, perché appartenente ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, come richiesto dal D.L.vo 251/07, per ottenere il riconoscimento dello stato di rifugiato politico.

XXX è entrato in Italia il 10/9/2007 e il 17 successivo ha presentato istanza per

essere dichiarato rifugiato politico. Alla Commissione ha dichiarato di essere un attivista del Partito democratico della Costa d'Avorio e che, per questa ragione, era stato ingiustamente accusato di aver partecipato al tentato omicidio del Ha narrato di essere fuggito dalla prigione, dove era stato selvaggiamente picchiato, tanto da avere riportato danni all'orecchio.

A riscontro delle proprie dichiarazioni, l'odierno reclamante ha prodotto dichiarazioni testimoniali sottoscritte dall'amico che l'aveva aiutato a fuggire e della moglie, certificato medico attestante un'otite cronica con perforazione del timpano, nonché certificato e tessera d'iscrizione al Partito Democratico della Costa d'Avorio. Anche a voler considerare provate le circostanze rappresentate dalla documentazione prodotta, nessuno degli eventi dedotti è sufficiente a provare le condizioni richieste per il riconoscimento dello status di rifugiato. L'art. 2 del d.l.vo 19/11/07 n. 251 prevede che possa essere considerato "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia, avvalersi della protezione di tale Paese.

Ora, XXX ha provato di avere un'otite, di essere fuggito dalla prigione e di essere iscritto ad un partito politico, ma le dette circostanze non sono necessariamente connesse tra loro, di talché è solo in base alle affermazioni dell'odierno reclamante che può dirsi che lo stesso sia stato vittima di persecuzione, a causa delle sue opinioni politiche.

Il secondo motivo di reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Come affermato dal reclamante, la Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza del 17 novembre 2008 n. 27310, ha affermato che, in tema di riconoscimento dello status di rifugiato, i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario, contenute nella direttiva 2004/83/Ce, recepita con il d.lg.vo n. 251 del 2007, per cui l'autorità amministrativa esaminante ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria. Seguendo il percorso ermeneutico, indicato nella direttiva, anche nell'interpretazione dell'art. 1, comma 5 l. n. 30 del 1990, applicabile al caso di specie, ai sensi del quale lo straniero deve rivolgere istanza motivata e "per quanto possibile" documentata, deve ravvisarsi un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e una maggiore ampiezza dei suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall'adozione del rito camerale. Nella fattispecie, però, non vi sono stati atti che il Giudice avrebbe potuto espletare d'ufficio, per riscontrare la veridicità delle affermazioni dedotte in reclamo che, anche se, come detto, ciascuna di per sé credibile, avrebbero potuto condurre al riconoscimento dello stato di rifugiato, solo se poteva essere provata la persecuzione subita dallo XXX.

Il terzo motivo di reclamo è fondato e deve essere accolto.

Prima di esaminare detta censura, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, formulata da parte resistente.

L'art. 15 del DPR 303/2004 prevede che la Commissione Territoriale debba rigettare la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia è firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 840, deve chiedere al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico, che prevede le condizioni per il rilascio

del permesso di soggiorno.

Pertanto, attenendo alla pronuncia della Commissione Territoriale anche il riconoscimento della sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, poiché l'art. 35 del d.l.vo 25/2008 prevede che i provvedimenti di detta Commissione siano impugnati dinanzi al Tribunale e, successivamente dinanzi alla Corte, tale materia rientra nella competenza del giudice ordinario.

Esaminando il merito della doglianza, dall'art. 2 del d.l.vo 251/07 risulta che è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito dall'art. 14 dello stesso decreto, e non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione detto Paese.

L'art. 14 d.l.vo 251/07 prevede che sia considerato in pericolo di danno grave e, quindi, in condizioni di ottenere il riconoscimento alla protezione sussidiaria, lo straniero che dimostri la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante della violenza indiscriminata, in situazioni di conflitto armato interno o internazionale; è, pertanto, necessario verificare quali siano le condizioni attuali in cui versa la Costa d'Avorio, Paese di origine del reclamante.

Dalle informazioni, dedotte dal reclamante e confermate dal sito dell'UNHCR, (in particolare, per le informazioni più recenti v. World Report 2009 pubblicato da) emerge che gli accordi di Ouagadougou, stipulati il 4 marzo 2007, fra le forze governative e le milizie ribelli, non hanno ancora avuto attuazione.

A seguito di tali accordi, le forze ONU hanno lasciato la zona di sicurezza, ma le operazioni di disarmo sono solo appena cominciate e i territori, una volta presidiati dalle forze di pace, sono ora teatro di continue rapine e atti di violenza.

Le elezioni, originariamente fissate per il mese di gennaio del 2008, sono state rinviate al novembre 2008 e, finora, non hanno avuto luogo.

Sono state ostacolate con la violenza le operazioni di censimento a fini elettorali, avviate con gli accordi di Ouagadougou, essendo stati rubati i computer e distrutti i certificati.

Crimini di ogni tipo (rapimenti, violenze sessuali, torture, omicidi) sono attualmente impuniti e il sistema giudiziario è assolutamente deficitario e dipendente dal Governo, per cui le richieste di giustizia rimangono inevase; inoltre, risulta praticata sia la tortura che la detenzione indiscriminata per estorcere confessioni.

Nonostante gli impegni internazionali, pochi progressi sono stati fatti dopo gli accordi di Ouagadougou per cui rimangono in Costa d'Avorio seri problemi per la salvaguardia dei diritti umani.

In tale contesto sussistono le condizioni previste dall'art. 14 d.l.vo 251/2007 per concedere al reclamante il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

L'accoglimento del terzo motivo di reclamo impedisce l'esame delle altre censure, formulate solo in subordine al rigetto delle altre doglianze.

Data la natura della controversia, la Corte ritiene ricorrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie, il reclamo proposto da XXX avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 4/6/2008 e nei confronti del Ministero dell'Interno Ufficio Territoriale dei Governo di Siracusa - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del reclamante a godere di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Spese compensate interamente tra le parti. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 6 maggio 2009.

